

Fondazione collettiva
Swiss Life Invest, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento

per

determinare gli accantonamenti e le riserve

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018

Indice

Art. 1 Principi e obiettivi

Art. 2 Struttura della fondazione

Art. 3 Accantonamenti e riserve a livello di fondazione

1 - Accantonamenti tecnici

2 - Impiego dei fondi liberi

Art. 4 Fondi liberi e riserve dei contributi del datore di lavoro a livello di opera di previdenza

1 - Impiego dei fondi liberi

2 - Riserve dei contributi del datore di lavoro

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1 Principi e obiettivi

Secondo l'art. 48e OPP 2, il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life Invest (fondazione) stabilisce la politica in materia di accantonamenti a livello di opera di previdenza e di fondazione.

Tenendo conto del principio della continuità, il regolamento stabilisce le condizioni quadro per la costituzione di accantonamenti e di riserve. Si è vegliato affinché lo scopo di previdenza della fondazione venga garantito in ogni momento.

Nel suo rapporto, il perito in materia di previdenza professionale si esprime periodicamente, tuttavia almeno ogni tre anni, in merito agli accantonamenti e alle riserve. In base alla verifica del perito, il consiglio di fondazione esamina periodicamente il presente regolamento, adeguandolo, se del caso, alle nuove circostanze.

Art. 2 Struttura della fondazione

La fondazione propone ai destinatari la scelta della strategia d'investimento ai sensi dell'art. 1 lit. e OPP 2 e in linea di massima verso le prestazioni in capitale.

La fondazione gestisce un'opera di previdenza propria per ogni impresa affiliata. A copertura dei rischi assicurativi decesso e invalidità, che si verificano prima che la persona assicurata raggiunga l'età finale stabilita dal regolamento nonché dell'acquisto di eventuali rendite di rischio, la fondazione stipula un contratto d'assicurazione con Swiss Life SA (Swiss Life).

Art. 3 Accantonamenti e riserve a livello di fondazione

A livello di fondazione, vengono gestiti gli accantonamenti e tecnici e i fondi liberi.

1 - Accantonamenti tecnici

Gli accantonamenti tecnici devono essere costituiti secondo principi specialistici. La necessità di accantonamenti tecnici, il loro ammontare e il relativo parametro vengono verificati periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale e adeguati alle circostanze attuali.

Attualmente la fondazione non costituisce accantonamenti tecnici.

2 - Impiego dei fondi liberi

I fondi liberi vengono indicati se gli accantonamenti tecnici hanno raggiunto il loro parametro in base al cpv. 1.

A dipendenza delle possibilità finanziarie, il consiglio di fondazione decide circa l'impiego dei fondi liberi. In tale ambito occorre tener presente il principio della parità di trattamento delle persone assicurate.

Art. 4 Fondi liberi e riserve dei contributi del datore di lavoro a livello di opera di previdenza

1 - Impiego dei fondi liberi

La commissione amministrativa decide nell'ambito delle possibilità finanziarie e delle disposizioni legali in merito all'impiego dei fondi liberi.

In tale ambito occorre tener presente il principio della parità di trattamento delle persone assicurate.

2 - Riserve dei contributi del datore di lavoro

Riserve dei contributi del datore di lavoro eventualmente esistenti e da costituire vengono gestite a livello di opera di previdenza. Il datore di lavoro può definire se esse vengono detenute come mezzi liquidi sotto forma di conto o collocate in una strategia d'investimento (investimento collettivo). L'ammontare delle riserve dei contributi del datore di lavoro disponibili dipende, nel secondo caso, dal valore, risp. dal ricavato della vendita delle quote dell'investimento collettivo. Il datore di lavoro in questo caso si assume interamente il rischio di perdite di quotazione. Fintantoché il datore di lavoro rinuncia a scegliere una strategia d'investimento (investimento collettivo), le riserve dei contributi del datore di lavoro vengono detenute in mezzi liquidi.

Art. 5 Entrata in vigore

Il *regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve* entra in vigore al 1° gennaio 2018 in seguito a decisione del consiglio di fondazione in data 8 novembre 2017 e sostituisce il regolamento precedente. Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento in base alla legge e all'atto di fondazione.

* * *